



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI GENERALI

CONDIZIONI TECNICHE PER IL
SERVIZIO DI VIGILANZA
DA ESEGUIRSI PRESSO
LE INSTALLAZIONI MILITARI

Edizione febbraio 2007 a cura del:
I Reparto – 3° Divisione - 1^ Sezione

INDICE

1. GENERALITÀ_____	pag. 3
2. TIPOLOGIA del SERVIZIO_____	pag. 3
3. MODALITÀ di ESECUZIONE_____	pag. 5
4. MATERIALI, ATTREZZATURE e SERVIZI FORNITI dall'AMMINISTRAZIONE_____	pag. 6
5. EQUIPAGGIAMENTO ed ATTREZZATURE FORNITI dagli ISTITUTI di VIGILANZA_____	pag. 7
6. REQUISITI del PERSONALE ADIBITO al SERVIZIO_____	pag. 8
7. RAPPRESENTANTE per l'AMMINISTRAZIONE e COMMISSIONE di CONTROLLO_____	pag. 9
8. RAPPRESENTANTE per L'APPALTATRICE_____	pag.10
9. CONTROLLI e PENALITÀ_____	pag.10
10. VARIE_____	pag.11

ALLEGATI:

COMPITI delle GUARDIE PARTICOLARI GIURATE – ALLEGATO 1	pag. 13
USO della FORZA – ALLEGATO 2_____	pag. 15

1. **GENERALITÀ**

Le presenti Condizioni Tecniche hanno lo scopo di disciplinare i servizi di vigilanza armati e non armati delle installazioni militari, mediante il ricorso a strutture/organizzazioni private in situazioni di normalità. Il ricorso a tali servizi riguarda le installazioni ove sia stato realizzato, in misura adeguata, il requisito “minimo dei sistemi di sicurezza” definito con le Direttive emesse dagli Stati Maggiori di Forza Armata. Il servizio potrà avere carattere continuativo oppure essere limitato all’arco temporale successivo al termine dell’orario di servizio.

Nelle presenti Condizioni Tecniche (più avanti indicate come “CC.TT.”), facenti parte integrante del contratto d’appalto (più avanti indicato come “contratto”) sono riportate tutte le prescrizioni di carattere tecnico riguardanti specificatamente lo svolgimento dell’appalto (più avanti indicato come “servizio”).

Le disposizioni contenute nelle presenti CC.TT., sono state elaborate in conformità alla vigente legislazione in materia:

Testo Unico di PS (titolo IV, art. 143 e seguenti), approvato con R.D. 773/31, R.D. 26.5.1935, n. 1952, R.D.L.12.11.1936, n. 2144, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Istituti di vigilanza privata.

2. **TIPOLOGIA DEL SERVIZIO**

Nell’individuare la tipologia e le suddivisioni in categorie delle infrastrutture militari, si fa essenzialmente riferimento alla vigente pubblicazione dello Stato Maggiore Esercito – “Sicurezza delle installazioni militari – servizi di vigilanza e di sorveglianza”.

Pertanto, ai fini di quanto disciplinato dalle presenti CC.TT. le infrastrutture delle altre Forze Armate sono assimilate, per analogia, alle installazioni dell’Esercito.

Il servizio di vigilanza/sorveglianza fornito dalla Istituto appaltante o dagli Istituti di vigilanza appartenenti all’Associazione con diverse modulazioni in base alla categoria delle installazioni, viene svolto presso le infrastrutture di seguito elencate:

- **Cat. A1** (depositi Munizioni ed Esplosivi, Magazzini e Stabilimenti ove siano custodite Armi);
- **Cat.A2** (caserme e aerocampi sedi di Enti logistici/scolastici addestrativi con armerie, riserve munizioni ed esplosivi, siti missilistici);
- **Cat. B1** (magazzini, parchi e stabilimenti di mezzi efficienti di elevato valore economico, di agevole asportabilità, difficilmente reperibili in commercio, diversi da armi e munizioni);
- **Cat. B2** (sedi di Comandi/Enti vari, non inseriti in caserme ove siano custodite Armi e munizioni);
- **Cat. C** (depositi, parchi di mezzi e materiali efficienti “non appetibili”).

L’esigenza minima di personale da impiegare nelle citate infrastrutture, è di massima quantificabile in:

- **Cat. A1** – nr. 3 guardie particolari giurate armate in servizio contemporaneo. Tale esigenza può essere elevata fino a cinque Unità in servizio contemporaneamente, laddove l’infrastruttura:
 - ◆ presenti particolari elementi di vulnerabilità;
 - ◆ sia ubicata in aree molto distanti da centri abitati e/o caratterizzate da un degradato contesto sociale;
 - ◆ non consenta l’uso di mezzo di trasporto per condurre l’attività di pattugliamento perimetrale.
- **Cat. A2** - nr. 2 guardie particolari giurate armate in servizio contemporaneo;
- **Cat. B1** - nr. 2 guardie particolari giurate non armate in servizio contemporaneo;
- **Cat. B2** - nr. 1 guardia particolare giurata non armata sempre in servizio;
- Cat. C1** - nr. 1 guardia particolare giurata non armata in servizio, ovvero servizio sostitutivo di controllo saltuario in funzione della quantità e valore del materiale custodito e dei sistemi di sicurezza elettronici disponibili.

Di norma, salvo specifiche esigenze, il servizio viene svolto in modo continuativo (h. 24) nelle infrastrutture di **Cat. A1** e nell'arco temporale successivo all'orario di servizio per le installazioni delle altre categorie.

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le modalità di esecuzione del servizio devono essere conformi alla vigente legislazione in materia. In particolare, il numero massimo di ore lavorative continuative del personale non deve superare quello previsto dal contratto collettivo nazionale, in relazione alla tipologia di servizio da svolgere (guardie, pattuglie, etc.). In linea di massima, dovranno essere effettuati turni lavorativi non superiori alle otto ore, per consentire il necessario recupero psico-fisico delle Guardie Particolari Giurate. Solo sporadicamente e previo accordo con il Comando dell'Ente, potranno essere organizzati turni superiori alle otto ore, tenendo presente che impegni di durata superiore alle otto ore non garantiscono tempi di reazione e livelli di attenzione accettabili e possono quindi provocare incidenti e potenziale violazione della vigilanza.

Le turnazioni previste per l'espletamento di qualsiasi tipologia di servizio dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del responsabile della sicurezza dell'installazione e non potranno essere variate in assenza di preventiva autorizzazione.

Il servizio di vigilanza si basa sulle seguenti attività principali:

- controllo continuo dell'accesso e delle aree vitali, attraverso i sistemi elettronici disponibili nella centrale di sicurezza dell'installazione, previsti dalle citate direttive di F.A.;
- controlli saltuari, prioritariamente su automezzo, al perimetro dell'installazione, attraverso il percorso intercorrente fra la recinzione esterna e quella interna (che delimita normalmente l'area attiva);
- disponibilità per tutta la durata del servizio di un nucleo di pronto intervento, idoneo ad attivare procedure di intervento/allertamento dei dispositivi di difesa contro minacce esterne dirette alle installazioni e/o le sue aree vitali. Tale nucleo deve inoltre allertare immediatamente i responsabili della sicurezza della installazione e/o le forze dell'ordine;
- controllo in entrata ed in uscita dei visitatori, con annotazione degli estremi del documento di riconoscimento su apposito registro;
- presidio del portone di accesso durante l'ingresso e l'uscita del personale dipendente;
- custodia delle chiavi degli uffici e degli altri locali dell'installazione;
- apertura e chiusura del cancello di accesso;

- avvio delle predisposizioni di sicurezza in caso di incendio.

Il medesimo servizio effettuato presso le infrastrutture appartenenti alle categorie **A2 - B1 – B2 e C**, si basa sulle seguenti attività:

- controllo saltuario presso le aree vitali, critiche e sensibili
- supervisione e controllo di eventuali sistemi di telesorveglianza/sorveglianza elettronica e sensori vari dell'installazione;
- controllo in entrata ed in uscita dei visitatori, con annotazione degli estremi del documento di riconoscimento su apposito registro;
- presidio del portone di accesso durante l'ingresso e l'uscita del personale dipendente;
- custodia delle chiavi degli uffici e degli altri locali dell'installazione;
- apertura e chiusura del cancello di accesso;
- avvio delle predisposizioni di sicurezza in caso di incendio.

Le modalità di dettaglio e le mansioni particolari sono specificate negli allegati 1, 2 e 3.

4. MATERIALI, ATTREZZATURE e SERVIZI FORNITI dall'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione fornirà agli Istituti di vigilanza i seguenti materiali ed attrezzature per uso esclusivo di svolgimento del lavoro:

- a) postazioni di lavoro, ossia qualsiasi stazione di controllo, area o altro luogo idoneo allo svolgimento del lavoro. Alla guardia supervisore sarà possibilmente fornito un adeguato ufficio;
- b) sistemi di sorveglianza elettronici, sensori, apparati di comunicazione (monitor, computer, telecamere, videoregistratore, ecc.);
- c) telefoni abilitati per chiamate urbane ed interurbane o su linea militare;
- d) chiavi per i cancelli, porte, uffici necessarie alle guardie per eseguire il loro servizio;
- e) arredamenti e materiali per ufficio;
- f) distintivi/passi d'accesso per i visitatori, fornitori, personale dell'Ente, ecc.;
- g) normative e disposizioni di dettaglio, consegne per l'esecuzione del servizio, modulistica;

h) riscaldamento, illuminazione e servizi igienici.

5. EQUIPAGGIAMENTO ed ATTREZZATURE FORNITI dagli ISTITUTI di VIGILANZA

Gli Istituti di vigilanza per il corretto espletamento del servizio, dovranno provvedere a fornire:

- a) Divise decorose e adeguate all'impiego, approvate dall'autorità prefettizia, da indossare durante l'espletamento del servizio. La divisa dovrà recare il distintivo della ditta, realizzato in tessuto ed in metallo, e dovrà avere una foggia tale da non essere confusa con le uniformi in uso presso le Forze Armate. Le calzature dovranno essere costituite da scarpe o stivaletti, entrambi realizzati con soles e tacco di gomma. Non saranno ammesse calzature di tipo sportivo. Gli Istituti di vigilanza, inoltre dovranno fornire al proprio personale divise, equipaggiamento e calzature adatte in caso di condizioni meteo avverse.
- b) Armamento – Ciascuna guardia dovrà essere in possesso di regolare licenza per porto d'armi prevista dalla vigente legislazione e sarà sempre responsabile della sicurezza delle proprie armi e munizioni.

Ciascuna guardia sarà dotata di munizionamento sufficiente per la propria pistola.

- d) La guardia giurata è responsabile della sicurezza e del deposito delle munizioni.
- e) Veicoli – Tutti i mezzi di trasporto necessari all'espletamento del servizio (autovetture – motocicli – cicli etc.) devono essere forniti dagli Istituti di vigilanza, che dovranno provvedere inoltre, al mantenimento degli stessi e ad assicurare i previsti adempimenti fiscali ed assicurativi.
- f) Equipaggiamento vario – Durante il servizio notturno, o in presenza di scarsa visibilità le guardie dovranno essere munite di torce elettriche o fari portatili alimentati a batteria.

- g) L'equipaggiamento radio dovrà essere compatibile con quello fornito dall'Amministrazione e dovrà essere costituito da una radio installata a bordo delle autovetture delle pattuglie mobili e nelle postazioni fisse collegate con le radio in dotazione ad ogni guardia da usarsi quando non disponibile il collegamento telefonico.
- h) Gli Istituti di vigilanza potranno utilizzare nello svolgimento delle proprie mansioni cani addestrati per difesa, nel rispetto della normativa vigente.

6. REQUISITI DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

- a) Il personale addetto all'esecuzione dei servizi deve essere alle dipendenze dell'Istituto appaltatore, professionalmente idoneo alle mansioni assegnate, nel numero necessario per l'esecuzione del servizio stesso. Inoltre, deve essere affidabile, di fiducia e di ottima moralità.
- b) Ai fini della definizione dei livelli professionali in questione, si fa riferimento a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti del settore.
- c) Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Appaltatrice deve far pervenire all'EDR l'elenco nominativo del personale che intende impiegare, con specificazione dei dati anagrafici, delle qualifiche e delle mansioni.
- d) Le stesse informazioni devono essere fornite per il personale "di riserva", per eventuali sostituzioni, affinché l'EDR possa concedere il relativo benessere.
- e) L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatrice, per motivi di sicurezza, anche nel corso dell'esecuzione contrattuale, la sostituzione di personale ritenuto non idoneo o non gradito, a suo insindacabile giudizio.
- f) In tal caso, l'Appaltatrice provvede alla sostituzione richiesta entro 8 (otto) giorni, senza che ciò possa costituire maggior onere.
- g) Gli Istituti di vigilanza devono garantire che tutto il personale dipendente sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio della professione, ivi compreso il possesso di regolare licenza di porto d'armi e devono documentare al Comando dell'Ente fruitore del servizio l'iter formativo e professionale del personale che ivi presta servizio, secondo quanto previsto dai regolamenti del settore (con particolare riferimento alle esercitazioni di tiro, alla frequenza di corsi e quant'altro necessario al costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti).

- h) Tutto il personale impiegato deve avere la cittadinanza italiana ed essere di gradimento dell'A.D..
- i) Tutto il personale impiegato deve essere in possesso delle condizioni psicofisiche necessarie per espletare le specifiche mansioni professionali. Ciascun Istituto di vigilanza dovrà far pervenire agli Enti interessati dichiarazioni che attestino le buone condizioni fisiche dei propri lavoratori entro trenta giorni dalla data di inizio del servizio, in conformità alla vigente legislazione sanitaria.
- j) Durante il servizio le guardie sono obbligate ad indossare la divisa, in base alle direttive di dettaglio concordate fra il rappresentante dell'Amministrazione ed il rappresentante dell'Istituto di vigilanza. La divisa dovrà essere mantenuta sempre in perfetto stato. L'emblema dell'azienda deve essere ben visibile, mentre non sarà autorizzato qualsiasi altro distintivo od oggetto identificativo; . L'igiene personale dovrà essere sempre assicurata
- k) E' proibito l'uso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti durante il servizio. Ove il personale si presenti al lavoro sotto l'influenza di tali sostanze, sarà immediatamente destituito dal servizio, fatto salvo l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.
- l) Durante il servizio le guardie non potranno accedere a materiale di lettura, ascoltare radio, registratori o guardare televisori, né permettere visite da parte di personale non inerente al lavoro stesso.

7. RAPPRESENTANTE per l'AMMINISTRAZIONE e COMMISSIONE di CONTROLLO.

- a) Il Comandante dell'EDR designa un Ufficiale/Sottufficiale quale "rappresentante" per l'Amministrazione ed un suo sostituto per i casi di assenza/impedimento.
A lui fanno capo tutte le attività collaterali allo svolgimento del servizio, ivi compresa l'esclusiva competenza ad intrattenere rapporti formali con il "rappresentante" per l'Appaltatrice, di cui al successivo punto 8.
Egli opera sulla base della normativa interna di Forza Armata, per quanto applicabile in relazione alle particolarità proprie del servizio. Egli è responsabile della vigilanza su tutte le attività connesse con il buon andamento del servizio.
- b) Il rappresentante dell'Amministrazione è responsabile della vigilanza sull'andamento generale del servizio e sullo svolgimento dello stesso da parte degli Istituti di vigilanza, come specificato nel punto nove.

Egli è inoltre responsabile del controllo sulla perfetta esecuzione del piano di controllo qualità presentato dall'Istituto di vigilanza ed approvato dall'A.D.

- c) Viene inoltre nominata, mensilmente, una Commissione, composta da tre Ufficiali/Sottufficiali, della quale deve fare parte il "Rappresentante" per l'Amministrazione, la quale provvede all'accertamento della perfetta ed uniforme osservanza delle presenti CC.TT., nonché di ogni altra disposizione legislativa in materia.

La suddetta Commissione si riunisce normalmente due volte al mese e comunque ogni volta che ne ricorra la necessità e verbalizza la propria attività, sottoponendo il verbale di riunione in visione al Comandante dell'EDR.

8. RAPPRESENTANTE per L'APPALTATRICE

Gli Istituti di vigilanza devono indicare, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, un proprio responsabile qualificato, per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti e contestualmente nominano un sostituto per i casi di assenza/impedimento.

Tale "rappresentante" deve essere reperibile in ogni momento dello svolgimento del servizio, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata a causa della sua indisponibilità.

9. CONTROLLI e PENALITÀ

- a) Il controllo sull'operato della Ditta appaltatrice è affidato, normalmente, al "rappresentante" per l'Amministrazione, di cui al precedente punto 7.

A lui devono essere tempestivamente comunicate, anche verbalmente, con successiva formalizzazione scritta, eventuali inadempienze e motivi di lamentela. Avverso tale formalizzazione, verbalizzata dalla Commissione di controllo e notificata al rappresentante della Ditta con raccomandata a mano, che firmerà per ricevuta, la Ditta appaltatrice può ricorrere, entro otto giorni, al Comandante dell'Ente il quale, sulla base del verbale e degli accertamenti che riterrà opportuno condurre in prima persona o delegare ad altro Ufficiale di sua fiducia, che non sia il rappresentante dell'A.D., deciderà in merito.

Il Comandante dell'Ente, nel caso l'Istituto di vigilanza durante lo svolgimento del servizio dia motivo a rilievi per gravi negligenze e/o inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, provvederà a

trasmettere alla Direzione Generale dei Servizi Generali, proposta di diffida, senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalità.

Ove l'Istituto di vigilanza, nel corso dello stesso anno, incorra in tre diffide per negligenze ed inadempienze, l'Amministrazione ha facoltà di escluderlo dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore ad 1 (uno) anno. Nei casi di grave recidiva, può anche escluderla per un periodo non inferiore a 2 (due) anni.

- b) In caso di inadempimento parziale e/o totale e di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni da parte degli Istituti di vigilanza, quale che ne sia la causa, salvo il caso di colpa grave dell'amministrazione o per causa di forza maggiore la succitata D.G. applicherà, sulla base delle gravità delle inadempienze accertate, penalità calcolate percentualmente rispetto al prezzo di aggiudicazione. Tali penalità devono essere comunque rapportate al valore economico della prestazione non effettuata o effettuata male, ed al disagio e/o danno arrecato all'Amministrazione. In ogni caso è fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria, laddove venissero constatati fatti penalmente rilevanti. Il procedimento per la contestazione delle inadempienze deve essere verbalizzato, con immediatezza, per iscritto all'Istituto di vigilanza interessato, tramite il proprio rappresentante il quale ha facoltà di partecipare al procedimento e, a tal fine, viene tempestivamente avvisato nei modi prescritti. La sua assenza, comunque, non infirma la validità del controllo. La notifica delle eventuali penalità avverrà direttamente dalla Direzione Generale alla Ditta appaltatrice.
- c) Contro l'applicazione delle penalità, l'Istituto di vigilanza può formulare entro otto giorni una richiesta di riesame direttamente all'Amministrazione, la quale potrà disporre ulteriori accertamenti al fine di confermare, ridurre o annullare la penalità comminata.
- d) I controlli posti in essere dall'Amministrazione devono intendersi indipendenti da qualsiasi altra forma di "controllo di qualità e/o autocontrollo" effettuato dall'Appaltatrice. Quest'ultima garantirà lo svolgimento, per tutta la durata del contratto, di apposite "audit" da parte di proprio personale di adeguato livello e preparazione - anche in esecuzione delle presenti CC.TT. - che svolga un ruolo di coordinamento, al fine di garantire sempre un livello ottimale di prestazione del servizio. I risultati dell'attività di controllo congiunta, da parte dell'Amministrazione e degli Istituti interessati, dovranno essere quadrimestralmente raffrontati, per la valorizzazione dei dati al fine di garantire un servizio di massimo livello.

10. VARIE

- a) È fatto divieto al personale degli Istituti di vigilanza, per imprescindibili esigenze di riservatezza, di detenere e/o usare, per motivi personali, all'interno delle infrastrutture militari, apparecchi fotografici, telecamere, registratori e/o quant'altro idoneo ad agevolare le violazioni della riservatezza;
- b) I singoli Istituti di vigilanza, quando raggruppati in associazione temporanea d'impresa, per quanto di propria competenza saranno direttamente responsabili, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, ai propri dipendenti, ai propri beni ed ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità;
- c) La consegna di tutti i locali, materiali ed attrezzature di proprietà dell'A.D. utilizzate dagli Istituti di vigilanza, sarà oggetto di regolare verbale di consegna ed inventario firmato:
 - per l'A.D., dalla Commissione di cui al precedente punto sette ;
 - per l'Istituto di vigilanza dal proprio rappresentante di cui al precedente punto 8.

Gli Istituti di vigilanza potranno apportare di propria iniziativa modifiche ai locali, attrezzature e materiali agli stessi affidati solo su preventivo benestare scritto dell'A.D.. Eventuali adeguamenti o migliorie resteranno acquisite dall'A.D. senza che l'Istituto di vigilanza abbia diritto a compenso.

All'impresa è vietato servirsi, altresì, dei locali per usi diversi da quelli per cui sono stati concessi.

L'Istituto di vigilanza è tenuto a rispondere annualmente di ammanchi o rotture. Le eventuali modifiche o migliorie apportate, previa autorizzazione, agli immobili o agli impianti si intendono acquisite dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per quest'ultima di chiederne, eventualmente, il ripristino nello stato originario;

- d) L'Amministrazione ha la facoltà, in qualunque momento, e comunque quadrimestralmente, di procedere a verifiche dello stato di conservazione e funzionalità di quanto consegnato. Al verificarsi di eventuali mancanze, l'istituto di vigilanza dovrà provvedere all'immediata sostituzione o reintegro. In caso di inadempienza da parte di quest'ultimo, l'Amministrazione provvederà al reintegro del materiale e/o al suo ripristino, dandone comunicazione scritta all'istituto di vigilanza e addebitando alla stessa un importo pari alla spesa sostenuta maggiorato del 30%, a titolo di penale;

- e) Eventuali significative modifiche rispetto alle prescrizioni delle presenti CC.TT. dovranno essere ufficializzate dalle parti.

ALLEGATO 1

Compiti delle guardie particolari giurate:

- 1) La guardia particolare giurata concorre a garantire la sicurezza dell'installazione e si attiene alle consegne per l'espletamento del servizio che gli vengono attribuite dal Comandante/Responsabile della infrastruttura, nel pieno rispetto, comunque, della vigente normativa in materia, ivi compreso il Regolamento del Questore.

In particolare deve:

- a. controllare l'accesso all'installazione del personale e dei mezzi ;
- b. rilasciare i passi per i visitatori, fornitori, ed assicurare che tutti i visitatori siano scortati mentre si trovano nell'installazione quando ciò sia richiesto dalle procedure locali di controllo all'accesso;
- c. mantenere una contabilità delle chiavi che danno accesso ai cancelli dell'installazione, secondo le prescritte procedure di controllo delle chiavi;
- d. mantenere un registro di servizio su tutti gli eventi rilevanti che avvengono durante il turno di guardia, inclusi i controlli con la centrale operativa, le ispezioni, gli inventari delle chiavi, i controlli delle serrature, le visite e/o ispezioni effettuate da parte del supervisore;
- e. avvertire immediatamente l'Ufficiale alla Sicurezza/Comandante dell'Ente di qualsiasi evento rilevante;
- f. contattare i punti primari d'emergenza per l'immediato invio di richieste di intervento a Corpi di Polizia, Vigili del Fuoco, eventuali Centri Operativi

di Comandi delle FF.AA. che insistono nell'area, ambulanze, secondo le procedure d'emergenza in vigore;

- g. controllare l'efficienza dei sistemi di comunicazione all'inizio di ogni turno di servizio ed ogni due ore. I controlli radio/telefonici dovranno essere registrati;
- h. rimanere sul posto finché non sarà dato il cambio;
- i. attivare le prescritte procedure di intervento/allertamento dei dispositivi di difesa e/o di Forze dell'ordine;
- j. notificare immediatamente agli organi di sicurezza dell'infrastruttura, alle Forze dell'ordine ed alla propria centrale operativa eventi insoliti quali:
 - incendio;
 - furto;
 - irruzione;
 - intromissione attraverso recinzioni/violazione di proprietà;
 - avarie strutturali/elettriche;
 - intromissioni abusive;
 - atti vandalici;
 - sabotaggio;
 - attacchi dinamitardi e minacce, involucri sospetti;
 - ogni fatto rilevante per l'integrità dell'installazione.

L'uso della forza è contemplato nell'allegato 2.

2) Mansioni particolari per il personale di pattuglia nelle installazioni:

- pattugliare continuamente in modo disuguale il proprio settore assegnato. Le pattuglie controlleranno persone e veicoli non riconosciuti all'interno della zona di competenza, segnalandoli al responsabile dell'infrastruttura;
- rispondere a segnalazioni di allarme di intrusione nei depositi secondo le procedure d'emergenza in vigore. Al riguardo, la guardia non potrà entrare nella zona attiva, ma ne rimarrà all'esterno, in zona vicinore al luogo di provenienza dell'allarme fino all'arrivo del personale di rinforzo e/o preposto e finché la causa dell'allarme sia determinata;
- comunicare qualsiasi insufficienza sulla sicurezza (luci non funzionanti, aperture nelle recinzioni, erosioni sul suolo perimetrale, alberi caduti) che potrebbe agevolare l'intrusione di estranei;

ALLEGATO 2

Uso della forza

1. Le guardie faranno uso della forza e delle armi secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli Istituti di vigilanza devono assicurarsi che le guardie conoscano la normativa in vigore sull'uso della forza e dell'autodifesa e che le stesse siano addestrate al riguardo. Si precisa che le consegne specifiche di dettaglio dovranno essere compatibili con il complesso della normativa vigente in materia.

ALLEGATO 3

Certificazione e controllo di qualità

Gli Istituti di vigilanza aggiudicatari dovranno essere in possesso di certificazione del sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2000 rilasciato da un Organismo di certificazione accreditato. Tale organismo dovrà, a sua volta, essere abilitato per lo specifico settore, da Organismo di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento a livello europeo (EA) oppure a livello internazionale (IAF, se contestualmente firmatario del MLA) relativi all'accREDITAMENTO delle certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità. Le eventuali "misure equivalenti" di cui al c. 4 art. 14 D.Lgs 157/95 devono essere provate corredando la domanda di partecipazione con un manuale della qualità conforme alla ISO 9001:2000, soggetto a valutazione da parte dell'Amministrazione.

Il Raggruppamento temporaneo d'impRESA deve presentare, prima di iniziare il servizio, il suddetto certificato e copia del piano del controllo qualità, riferito ad ogni singola installazione oggetto del servizio.

Tale piano deve contenere quanto appresso specificato:

- identificazione chiara e definita del responsabile del controllo qualità nell'ambito delle specifiche organizzazioni aziendali;
- il nome e la qualifica di tutto il personale incaricato delle verifiche del controllo;
- il piano per il controllo delle chiavi;
- i piani concernenti l'equipaggiamento e le attrezzature tecniche da utilizzare all'esterno, in caso di condizioni meteo avverse; informazioni dettagliate sulle modalità che gli Istituti di vigilanza si impegnano a seguire per prevenire e/o rettificare eventuali anomalie;
- un sistema di ispezione di qualità che comprenda tutti i servizi indicati nel

presente capitolato e gli ordini e le consegne dettagliati stabiliti dai Comandi degli Enti interessati al servizio;

L'Amministrazione valuterà il piano del controllo della qualità che, una volta approvato costituirà la base per le verifiche e i controlli.

Il piano dovrà essere sottoposto alla valutazione dei Comandi interessati ai servizi e sottoscritto dal rappresentante del Raggruppamento temporaneo d'impresе.